



Tribunale di Grosseto

DECRETO

Il giudice delle esecuzioni immobiliari e delegato alle procedure concorsuali,
d'intesa con il Presidente del Tribunale,

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

rilevato che con d.p.c.m. del 9 marzo 2020 sono state disposte stringenti limitazioni ai contatti interpersonali nell'ottica di arginare l'emergenza epidemiologica in corso, le quali resteranno in vigore fino al 3 aprile 2020;

visto il decreto del giudice delle esecuzioni del 9.3.2020 con il quale è stato già disciplinato il periodo di sospensione inizialmente previsto dal suindicato d.p.c.m dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020;

visto l'art.83 del Decreto Legge n.18 del 17.3.2020 che ha prolungato il suindicato periodo di sospensione ed a tenore del quale: dal 9.3.2020 al 15.4.2020 sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dei procedimenti civili, mentre dal 16.4.2020 al 30.6.2020 l'attività giudiziaria potrà svolgersi in conformità a quanto disposto dall'art. 83 co. 6 del d.l.18/20;

ritenuto che l'estensione all'intero territorio nazionale delle limitazioni agli spostamenti non motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute di cui al d.p.c.m. 9.3.2020 debba essere ragionevolmente valutato persistente anche oltre il termine del 3.4.2020 onde armonizzarlo con le ulteriori misure di cui al D.L. 18/2020 cit.;

ritenuto, quindi, di dover assumere ogni determinazione utile a scongiurare assembramenti tra persone ed a salvaguardare la salute delle persone variamente coinvolte dai procedimenti incardinati presso questo Tribunale;

ritenuta la necessità di pianificare la gestione delle attività funzionali alla fruttuosità delle espropriazioni immobiliari e mobiliari, così come la gestione delle vendite nell'ambito delle procedure concorsuali, riducendo tutte le forme di contatto personale potenzialmente idonee a favorire il propagarsi dell'epidemia, ancor prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al sesto comma dell'art.83 del D.L. 28/2020 cit. da parte del Presidente del Tribunale;

valutata, quindi, la necessità di armonizzare le attività di perizia estimativa, custodia giudiziaria e visita degli immobili pignorati o acquisiti all'attivo delle procedure concorsuali, così come la vendita

coattiva dei beni mobili, con il persistente obbligo gravante su ciascuno di restare all'interno della propria abitazione, salve le ipotesi di cui sopra e pur sempre rispettando le rigorose misure di prevenzione igienico-sanitaria adottate per ogni comparto lavorativo;

valorizzata la necessità di ancorare i futuri esperimenti di vendita al termine di effettuazione degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 490 c.p.c. quale previsto nelle ordinanze di vendita senza incanto con modalità sincrona mista già emesse e, quindi, in particolare, con la concreta possibilità per gli interessati di effettuare le visite degli immobili nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione degli avvisi di vendita;

considerato altresì che, con precedente decreto del 9.3.2020, in attuazione del d.l. 11/2020 sono state sospese le vendite fissate tra il 9.3.2020 e il 22.3.2020 con espressa previsione della possibilità per gli offerenti di tenere ferma l'offerta o di richiedere la restituzione dell'offerta e della cauzione;

rilevato che l'attuazione pratica di tale previsione non risulta tecnicamente possibile in quanto l'inserimento di un evento di "sospensione" su Portale delle Vendite Pubbliche equivale ad evento conclusivo della procedura con la conseguenza che non è possibile una mera ripresa del termine sospeso per la presentazione delle offerte e che dovrebbe essere in ogni caso corrisposto nuovamente l'importo per la pubblicazione su PVP e per la pubblicità per il nuovo avviso;

rilevato altresì che le aste non potrebbero essere esperite per un notevole lasso di tempo con le criticità che ne conseguono circa la trattenuta della cauzione già versata;

ritenuto, pertanto, che sia opportuno assumere una generalizzata determinazione di revoca di tutti i tentativi di vendita in corso sia nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, sia nell'ambito delle procedure concorsuali che, infine, nel contenzioso civile per le divisioni endoesecutive, **compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione** con precedente decreto del 9.3.2020 e che ogni attività di vendita fino al 30 giugno 2020 debba intendersi sospesa;

rilevato, infine, che con separato decreto Presidenziale n. 13 del 16.3.2020 è stata disposta l'attivazione di turni di presidio del personale delle cancellerie per ridurre gli spostamenti e la presenza in Tribunale in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, circostanza che comporterà nelle prossime settimane l'impossibilità di lavorare in maniera continuativa e quotidiana le istanze depositate dai delegati, dal custode, dagli esperti;

ritenuta pertanto l'opportunità che i delegati, nonché i curatori e i commissari o liquidatori giudiziali e gli avvocati, qualora depositino un'istanza che presenti **oggettivi ed improcrastinabili profili di urgenza**, abbiano cura di segnalarlo al funzionario o all'assistente giudiziario di turno, affinché possa procedere al tempestivo scarico della busta telematica e alla segnalazione al giudice

DISPONE

- 1) **LA REVOCA** di tutti i tentativi di vendita fissati sino al 30 giugno 2020 compresi quelli già oggetto di sospensione da parte del giudice, sia nel settore esecuzioni immobiliari e mobiliari, che in quello delle vendite delle procedure concorsuali e nel settore contenzioso civile per le divisioni endo-esecutive;

- in relazione alle procedure interessate dalla revoca i professionisti delegati sono tenuti a curare, la pubblicazione del presente provvedimento sul PVP, per quest'ultimo come "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";
 - i gestori incaricati delle vendite e i delegati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti revocati e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
 - le offerte eventualmente pervenute si intendono anch'esse revocate e le cauzioni depositate o versate dovranno essere restituite all'offerente, in condizioni di sicurezza;
- 2) **I NUOVI TENTATIVI DI VENDITA** saranno fissati in epoca successiva al 7 settembre 2020;
 - 3) **SONO SOSPESI** sino al 30 giugno 2020 gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione con la precisazione che la custodia non è sospesa, ma sono sospesi gli accessi ordinari presso gli immobili salvo che la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili da rappresentare tempestivamente al GE/GD (pericolo di danni a persone o cose di cui si abbia contezza o notizia verosimile; verosimile attività di danneggiamento);
 - 4) **SONO ALTRESI' SOSPESE** tutte le attività di esecuzione coattiva degli ordini di liberazione già emessi sino al 30 giugno 2020;
 - 5) **SONO SOSPESI** tutti i termini processuali tra i quali, anche quello del versamento del saldo prezzo, sino alla data sopraindicata.
 - 6) **I DEPOSITI** di istanze che presentino oggettivi ed improcrastinabili profili di urgenza, dovranno essere segnalati al funzionario o all'assistente giudiziario di turno, affinché possa procedere al tempestivo scarico della busta telematica e alla segnalazione al giudice.

Si comunichi con urgenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e all'ordine dei Notai per la massima diffusione tra gli iscritti e la comunicazione ai professionisti delegati, nonché all' IVG e ad Asta Legale.

Si proceda alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale nonché all'affissione presso la sala aste del Tribunale.

Grosseto, 19.3.2020

Il giudice delle esecuzioni immobiliari e delegato alle procedura concorsuali

Dott.ssa Claudia Frosini

